

Comune di Curtatone - Provincia di Mantova rep.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI USO DI UN LOCALE DI
PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE CAMPER SOLIDALE DI
MANTOVA

L'anno duemilaundici, addì , del mese di
in Curtatone e nella residenza Municipale;
Con la presente scrittura privata da valere ad
ogni effetto di legge;

TRA

La Sig.ra **Motta Enrica**, nata a Mantova (MN) il 7.11.1956, in
rappresentanza del Comune di Curtatone in qualità di
Responsabile dell'Area Segreteria, Patrimonio e Contratti,
C.F. 80001910209 - P. IVA 00427640206, in esecuzione della
delibera di G.C. n. 41 del 02.03.2007;

ED

il Sig. **Mattiello Giuseppe**, nato a Arcugnano (VI) il
27.08.1950 e residente a Virgilio (MN), in Via Learco
Guerra, n° 04, in qualità di Presidente dell'Associazione
Camper Solidale Mantova ONLUS DI Mantova (MN), di seguito
definita Associazione, C.F. 93042930201.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune concede in uso all'Associazione Camper Solidale
ONLUS di Mantova (MN), come sopra rappresentata, una stanza
in uso promiscuo, posta al piano primo dell'edificio di

proprietà comunale, sito in frazione Levata, in via Levata, destinato a centro sociale al fine di utilizzarla come ufficio dell'Associazione stessa. L'Associazione utilizzerà la stanza per i suoi scopi istituzionali tra i quali: incontro con i membri del direttivo, consultazione di documenti riguardanti il turismo itinerante, discussione e programmazione delle attività

ART. 2

Per la suddetta concessione nessun rimborso di spesa è dovuto al Comune per consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento. L'Associazione provvederà alla pulizia dei locali loro assegnati, nonché alla pulizia dei servizi igienici del piano allorquando verranno utilizzati tali luoghi.

ART. 3

La presente convenzione scadrà in data **31.12.2012** e potrà essere rinnovata, salvo consenso espresso dall'Amministrazione Comunale.

Si procederà alla risoluzione anticipata della presente convenzione, qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi indicati al precedente articolo 2), nonostante la formale diffida ad adempiere intimata ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

ART. 4

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni

responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche a terzi, che potessero in qualsiasi momento o modo derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

ART. 5

E' vietata la cessione in sub-affitto dei locali da parte dell'Associazione, pena la decadenza della concessione.

ART. 6

Fermo l'obbligo del concessionario di osservare nell'uso dei locali e delle parti comuni la diligenza del buon padre di famiglia, sono a carico del concessionario la pulizia, le riparazioni di piccola manutenzione, di cui all'art. 1576 del codice civile, cioè quella relativa agli infissi, a serratura eventuale sostituzione chiavi ed alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti.

ART. 7

Alla scadenza della convenzione i locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato di buona manutenzione in cui furono consegnati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Contratti e Patrimonio

Rag. Motta Enrica

IL PRESIDENTE

Associazione Camper Solidale

Sig. Mattiello Giuseppe